



PROT.N. 67/17 C.S.R.

Padova, 6 settembre 2017

Egregi  
**DIRETTORI GENERALI**  
Aziende Aulss  
Regione del Veneto

*Inviata via e-mail pec*

**Oggetto:** nota del 20 luglio 2017 delle OO.SS. FIMMG, SNAMI, SMI e Intesa Sindacale relativa alla proclamazione dello stato di sciopero in varie giornate comprese tra il mese di settembre 2017 e il mese di maggio 2018 – riscontro note ULSS della Regione del Veneto.

Le scriventi OO.SS., in riscontro alle note pervenute dalle ULSS della Regione del Veneto con riferimento alla proclamazione dello stato di sciopero in varie giornate comprese tra il mese di settembre 2017 e il mese di maggio 2018, espongono quanto segue.

Si evidenzia, innanzitutto, che la forma di mobilitazione sindacale individuata dalle scriventi OO.SS. costituisce legittimo e corretto esercizio del diritto di sciopero costituzionalmente garantito.

Le modalità prescelte per attuare la protesta in questione, infatti, sono pienamente rispettose della normativa primaria e secondaria che disciplina l'esercizio del diritto di sciopero da parte dei Medici di Medicina Generale e Continuità Assistenziale.

Come noto, infatti, le scriventi OO.SS., a seguito dell'esito negativo della procedura di raffreddamento e conciliazione, avvenuta il 18 luglio 2017, hanno deciso, nel rispetto di quanto contemplato dall'articolo 31 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in ossequio a quanto disposto dalla legge n. 146/1990, come modificata ed integrata dalla legge n. 83/00 e successive modificazioni e integrazioni, **di proclamare lo sciopero dei Medici di Medicina Generale e Continuità Assistenziale della Regione del Veneto.**

La protesta sindacale in questione si articolerà secondo le modalità indicate nel seguente prospetto:

<b>Mese</b>	<b>Giorni</b>	<b>Modalità dello sciopero</b>
<b>Settembre</b>	<b>19 e 20</b>	Cessazione dell'invio telematico di tutte le ricette da parte dei Medici di Medicina generale che aderiranno allo sciopero
<b>Settembre</b>	<b>26 e 27</b>	Cessazione dell'invio telematico di tutte le ricette da parte dei Medici di Medicina generale che aderiranno allo sciopero
<b>Ottobre</b>	<b>10, 11 e 12</b>	Cessazione dell'invio telematico di tutte le ricette da parte dei Medici di Medicina generale che aderiranno allo sciopero
<b>Novembre</b>	<b>8 e 9</b>	Chiusura degli studi dei Medici di Medicina generale che aderiranno allo sciopero
<b>Dicembre</b>	<b>13 e 14</b>	Chiusura degli studi dei Medici di Medicina generale che aderiranno allo sciopero
<b>Gennaio</b>	<b>16, 17 e 18</b>	Chiusura degli studi dei Medici di Medicina generale che aderiranno allo sciopero
<b>Febbraio</b>	<b>13, 14 e 15</b>	Chiusura degli studi dei Medici di Medicina generale che aderiranno allo sciopero
<b>Marzo</b>	<b>13, 14, 15 e 16</b>	Chiusura degli studi dei Medici di Medicina generale che aderiranno allo sciopero
<b>Aprile</b>	<b>10, 11, 12 e 13</b>	Chiusura degli studi dei Medici di Medicina generale che aderiranno allo sciopero
<b>Maggio</b>	<b>15, 16, 17 e 18</b>	Chiusura degli studi dei Medici di Medicina generale che aderiranno allo sciopero

Durante le giornate di astensione dal lavoro saranno, comunque, garantite le prestazioni indispensabili di assistenza primaria, ai sensi della legge n. 146/1990, come modificata ed integrata dalla legge n. 83/00 e successive modificazioni e integrazioni, contemplate dall'articolo 31, comma 3, del vigente Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale.

I Medici di Continuità Assistenziale iscritti alle scriventi OO.SS. si asterranno, altresì, dal servizio per i turni con inizio alle ore 20:00 dei giorni indicati nel prospetto sopra riportato e termine alle ore 8:00 del giorno seguente.

Durante le giornate di astensione dal lavoro saranno, comunque, garantite le prestazioni indispensabili di Continuità Assistenziale, ai sensi della legge n. 146/1990, come modificata ed integrata dalla legge n. 83/00 e successive modificazioni e integrazioni, contemplate dall'articolo 31, comma 4, del vigente Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale.

Giova evidenziare, dunque, che la forma di protesta attuata dalle scriventi OO.SS. non può in alcun modo essere configurata alla stregua di un rifiuto di assicurare singole operazioni oggetto della convenzione in essere e non può essere considerata fonte di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del singolo professionista, atteso che le scriventi OO.SS., **al fine di garantire l'effettività del diritto allo sciopero dei Medici di Medicina Generale e l'adeguata e dovuta assistenza ai cittadini, vista la sospensione della prescrizione dematerializzata, hanno invitato tempestivamente e da oltre un mese le Autorità competenti in indirizzo a dotarsi celermente, per poterli porre a disposizione dei Medici che aderiranno allo sciopero, di un adeguato numero di ricettari "rossi" del Servizio Sanitario Regionale prodotti secondo le attuali norme di legge.**

Tale invito, dunque, attesta pienamente la volontà delle scriventi OO.SS. di garantire, nella sostanza, il servizio in questione, ma con forme e modalità distinte rispetto a quelle attualmente in uso. Appare evidente, dunque, che non è possibile configurare, nelle modalità di astensione indicate dalle scriventi OO.SS., alcuna forma di rifiuto di singole prestazioni che, in ogni caso, saranno garantite con strumenti tradizionali, sempre che le Autorità in indirizzo, con spirito di leale collaborazione e di rispetto per un diritto costituzionalmente garantito, pongano a disposizione dei Medici che aderiranno allo sciopero un adeguato numero di ricettari "rossi" del Servizio Sanitario Regionale prodotti secondo le attuali norme di legge. Non essendo, quindi, in discussione lo svolgimento della prestazione ma unicamente una sua modalità attuativa non sembra corretto individuare nella forma di protesta prescelta dalle scriventi OO.SS. alcuna forma di illegittimità dello sciopero proclamato, né, a fortiori, appare sussistere, in capo ai Medici che aderiranno alla protesta, alcuna responsabilità sotto il profilo disciplinare o risarcitorio.

In ogni caso si evidenzia che, anche se fosse astrattamente configurabile nello sciopero in questione una forma di *"rifiuto di assicurare singole operazioni oggetto della convenzione"* (come sostenuto dalle ULSS nelle note che si riscontrano), tuttavia tale circostanza non sarebbe bastevole per considerare la protesta illegittima, atteso che, anche recentemente, altre categorie professionali si sono astenute e si asterranno da singole attività che connaturano la loro prestazione lavorativa (ci si riferisce, in particolare e a fini esemplificativi, alla astensione dallo svolgimento degli esami di profitto nelle Università italiane nella sessione autunnale dell'Anno accademico 2016-2017) e, ciononostante, tali proteste sono state considerate pienamente corrette e rispettose del dettato normativo anche dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Ciò che sembra, invece, emergere dal contenuto delle note che si riscontrano con la presente comunicazione, è una posizione di netta, miope ed inspiegabile chiusura da parte delle Autorità in indirizzo rispetto a qualsiasi forma di dialogo con le scriventi OO.SS. che determina, in definitiva, una grave ed inaccettabile pretermissione del ruolo dei Medici di Medicina Generale e di Continuità

Assistenziale, i quali, come noto, svolgono relevantissimi e delicati compiti di assistenza in favore dell'utenza e dei cittadini; allo stesso modo non si comprendono i toni ed il contenuto delle note che si riscontrano che appaiono manifestamente funzionali ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale e del diritto di sciopero (ponendosi, in quanto tali, in contrasto con precetti normativi e canoni dell'ordinamento giuridico di rilievo costituzionale). Il contenuto delle note che si riscontrano, infatti, appare preordinato, sia pure soltanto su un piano potenziale, ad arrecare pregiudizio all'attività di protesta organizzata dei Medici di Medicina Generale e di Continuità Assistenziale e, pertanto, sembra in grado di compromettere il diritto costituzionalmente garantito di sciopero (art. 40 Cost.) e di ledere, contemporaneamente, l'esercizio della libertà o dell'attività sindacale (art. 39 Cost.), vale a dire anche interessi collettivi pertinenti alla sfera giuridica del Sindacato.

È noto, peraltro, che l'esercizio del potere disciplinare utilizzato come strumento intimidatorio per ostacolare lo svolgimento dell'azione collettiva e sindacale è da considerarsi assolutamente illegittimo.

In virtù di quanto ampiamente esposto nella presente nota, dunque, le scriventi OO.SS. ribadiscono il contenuto della nota del 20 luglio 2017 relativa alla proclamazione dello stato di sciopero dei Medici di Medicina Generale e di Continuità Assistenziale e invitano le Autorità in indirizzo, ciascuna per quanto di propria competenza, a compiere ogni più opportuna ed utile attività al fine di non ostacolare l'esercizio del diritto costituzionalmente rilevante di protesta sindacale collettiva.

Distinti saluti.

***I Segretari Regionali***

FIMMG

*Dott. Domenico Crisarà*



SNAMI

*Dott. Salvatore Cauchi*



SMI

*Dott.ssa Liliana Lora*



INTESA SINDACALE

*Dott. Ildo Antonio Fania*

